



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore BITONCI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013**

Modifiche alla legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di limiti alla cumulabilità dei trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi del beneficiario

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto l'abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro con decorrenza dal 1° gennaio 2009, ma solo per le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, lasciando invariata la normativa vigente per quanto concerne le pensioni ai superstiti, vale a dire i limiti di reddito previsti dalla tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico.

Il presente disegno di legge intende superare tali limiti reddituali alla piena cumulabilità tra redditi di lavoro e pensione ai superstiti, attraverso la modifica all'articolo 1, comma 41, della citata legge n. 335 del 1995 e l'abrogazione della tabella F allegata alla medesima legge.

È bene ricordare, infatti, che la cosiddetta «riforma Dini», cioè la menzionata legge n. 335 del 1995, aveva introdotto dei limiti di cumulabilità della pensione con altri redditi per fronteggiare le passività del bilancio previdenziale, ledendo e negando diritti acquisiti e legittime aspettative dei contribuenti, che di colpo hanno visto vanificare anni di lavoro e di sacrifici per garantire nel tempo prospettive di sicurezza per il proprio futuro e per quello dei propri familiari o prossimi congiunti. Peraltro, lasciare immutata la normativa vigente relativa al cumulo tra pensione ai superstiti e redditi di lavoro rischia di produrre effetti indesiderati, incentivando il ricorso al lavoro irregolare e, indirettamente, determinando la perdita di entrate fiscali e contributive.

Riteniamo necessaria una revisione di questa normativa e, pertanto, si auspica una rapida approvazione del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il terzo, quarto e quinto periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi.

2. La tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogata.

## Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

